

Trattato d'estradizione e di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia

Concluso il 19 novembre 1937

Approvato dall'Assemblea federale il 1° aprile 1938²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 dicembre 1938

Entrato in vigore il 22 gennaio 1939

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica di Polonia,

allo scopo di assicurare il perseguimento dei delinquenti, hanno convenuto di regolare con un Trattato i loro obblighi reciproci di assistenza giudiziaria in materia penale ed hanno nominato a questo scopo come loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, in conformità delle norme previste dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, per fatti che, secondo le legislazioni delle due Parti, sono punibili e possono dar luogo all'estradizione.

L'estradizione sarà parimente concessa per il tentativo di commettere siffatti reati e per ogni sorta di complicità, purchè il tentativo o la complicità sia punibile secondo la legislazione delle due Parti Contraenti.

I condannati saranno estradati quando la pena pronunziata o il resto della pena da scontare implichi sei mesi almeno di privazione della libertà o una pena più grave; i prevenuti, quando il massimo della pena applicabile al fatto incriminato sia, secondo la legislazione delle due Parti, un anno almeno di privazione della libertà o una pena più grave.

CS 12 192; FF 1937 III 437 ediz. ted. 453 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 55 49

Art. 2

La Svizzera non estrada gli attinenti svizzeri, e la Repubblica di Polonia non estrada gli attinenti polacchi e quelli della Città Libera di Danzica.

Art. 3

Non vi è obbligo d'extradizione:

1. per i reati politici o per i fatti connessi con i detti reati; solo lo Stato richiesto è autorizzato a giudicare se il reato è di siffatta natura;
2. per i reati di carattere puramente militare o fiscale;
3. per i reati di stampa propriamente detti;
4. se, conformemente alla legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente, l'azione o la pena è prescritta;
5. se l'atto punibile è stato commesso sul territorio dello Stato richiesto o se, pur essendo stato consumato altrove, la sua repressione è, conformemente alla legislazione di questo Stato, riservata alla sua giurisdizione;
6. se, per lo stesso fatto, è in corso, nello Stato richiesto, un'azione penale contro l'individuo reclamato, o se essa è stata definitivamente liquidata da una sentenza o in altro modo. Tuttavia, la sentenza d'assoluzione o la decisione di non doversi procedere non impedisce l'extradizione se si fonda unicamente sul fatto che il reato è stato commesso all'estero.

Art. 4

La domanda d'extradizione dovrà essere fatta per la via diplomatica.

La domanda sarà accompagnata:

- a. da una sentenza definitiva o da un mandato di cattura o da un atto equivalente a questi documenti, che emani dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato richiedente;
- b. da un'esposizione particolareggiata dei fatti contenente delle indicazioni circa le caratteristiche legali del reato, il luogo e il momento della perpetrazione, e, per quanto possibile, in caso di reato contro la proprietà, circa l'estensione del danno che il delinquente ha cagionato o si proponeva di cagionare;
- c. da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto incriminato nello Stato richiedente;
- d. da indicazioni circa la nazionalità e lo stato civile dell'individuo reclamato, nonché, per quanto possibile, da tutti i documenti e informazioni necessari all'identificazione dello stesso, come: connotati, fotografia, scheda dattiloscopica.

La domanda d'extradizione concernente un condannato che ha già scontato una parte della sua pena deve inoltre essere accompagnata da un atto indicante la durata della pena che gli resta da scontare.

I documenti che precedono saranno prodotti nell'originale o in copia autentica.

Art. 5

Ove esistano dubbi in merito alla questione di sapere se il reato cade sotto le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato richiesto domanderà delle spiegazioni allo Stato richiedente e non concederà l'extradizione che quando le spiegazioni fornite saranno tali da eliminare i dubbi. Lo Stato richiesto potrà, in ogni singolo caso, fissare un termine per la produzione delle informazioni complementari. Questo termine potrà tuttavia, a richiesta motivata, essere prorogato.

Art. 6

Ricevuta la domanda d'extradizione, accompagnata dai documenti previsti dall'articolo 4, lo Stato richiesto prenderà, conformemente alla sua legislazione, tutte le misure necessarie per assicurarsi la persona reclamata e per prevenire la sua evasione, a meno che l'extradizione non appaia fin dal principio inammissibile.

Ove non vi siano serie ragioni per ammettere che la domanda non è giustificata, la persona reclamata deve, di regola, essere arrestata e mantenuta in prigione fino a che sia chiusa la procedura d'extradizione.

Art. 7

Le misure per assicurarsi l'individuo reclamato a' sensi dell'articolo precedente saranno prese prima ancora che l'extradizione sia domandata:

- a. se un'autorità di polizia o di giustizia dello Stato richiedente presenta all'autorità di polizia o di giustizia dell'altro Stato una richiesta in questo senso, menzionando l'esistenza di uno dei documenti giustificativi previsti dall'articolo 4, lettera a, che definisca il fatto delittuoso e dia delle assicurazioni circa la presentazione della domanda d'extradizione;
- b. se l'individuo reclamato è oggetto di una valida segnalazione in un bollettino di ricerche, nel quale si attesti ch'egli è perseguito nell'altro Stato per un reato per il quale può essere chiesta l'extradizione e che questa sarà domandata s'egli verrà scoperto.

L'autorità di polizia o di giustizia richiesta direttamente o l'autorità centrale dello Stato richiesto (in Svizzera: il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia; in Polonia; il Ministero della Giustizia) informerà immediatamente l'autorità richiedente delle misure prese contro l'individuo reclamato. Queste potranno essere revocate se la domanda d'extradizione non sarà presentata conformemente all'articolo 4, entro trenta giorni dalla notificazione della comunicazione suddetta.

Nel caso della lettera b che precede, alla notificazione fatta dall'autorità centrale dello Stato richiesto (in Svizzera: il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia; in Polonia: il Ministero della Giustizia) all'autorità centrale dello Stato richiedente

deve seguire entro quindici giorni la conferma dell'assicurazione che sarà chiesta l'estradizione.

Art. 8

Se nello Stato richiesto è in corso una procedura penale contro la persona reclamata per un reato diverso da quello che forma il motivo della domanda d'estradizione, se essa deve scontarvi una pena o se vi è detenuta per altri motivi, l'estradizione potrà essere differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto.

Tuttavia, questo aggiornamento non potrà essere invocato per differire una decisione sulla domanda di estradizione.

Art. 9

Nonostante la disposizione dell'articolo precedente, l'individuo reclamato potrà essere consegnato temporaneamente allo Stato richiedente per comparire davanti alle autorità giudiziarie di questo Stato, alla espressa condizione ch'egli sarà riconsegnato allo Stato richiesto, non appena queste autorità avranno preso una decisione circa il reato che ha formato il motivo della domanda di estradizione o non appena saranno condotti a termine gli atti dell'istruzione che ha dato luogo alla consegna temporanea dell'individuo reclamato.

Art. 10

Quando una persona sia reclamata non soltanto da una delle Parti Contraenti, ma anche da un altro Stato, lo Stato richiesto determina liberamente a quale Stato dovrà essere fatta la consegna, tenendo conto degli interessi della giustizia.

Art. 11

L'individuo estradato non può essere perseguito o punito nello Stato al quale è stato consegnato che per i reati per i quali è stata espressamente consentita l'estradizione.

L'individuo estradato può, tuttavia, essere perseguito o punito per un altro reato commesso prima dell'estradizione ovvero essere riestradato a un altro Stato:

- a. se lo Stato che ha concesso l'estradizione vi ha consentito ulteriormente; questo consenso non può essere rifiutato se le condizioni che formano il motivo della domanda d'estradizione sono soddisfatte conformemente alle stipulazioni della presente Convenzione o,
- b. se l'estradato, che abbia avuto l'occasione di farlo, non ha lasciato spontaneamente, nel mese che segue la sua liberazione definitiva, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi torna dopo averlo lasciato.

Lo Stato che ha domandato l'estradizione o il consenso previsto dalla lettera a del presente articolo informerà lo Stato richiesto, a domanda, intorno al risultato finale del perseguimento e, ove sia stata pronunciata una sentenza, gliene comunicherà una copia.

Art. 12

Se lo Stato richiedente non s'è fatto consegnare l'individuo reclamato nel termine di un mese a contare dal giorno in cui è stato informato che la consegna può effettuarsi immediatamente, l'individuo reclamato potrà essere messo in libertà.

Art. 13

Gli obblighi civili che la persona reclamata potesse aver contratto nello Stato richiesto, non potranno far ostacolo alla sua estradizione.

Art. 14

L'individuo che, una volta estradato, ha potuto sottrarsi alla giustizia e si trova di nuovo sul territorio dello Stato che ha eseguito l'extradizione, sarà arrestato a richiesta delle autorità competenti dell'altro Stato.

La consegna dell'evaso avverrà senza nuove formalità da parte del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, per la Svizzera, e del Ministero della Giustizia, per la Polonia.

Se, per un nuovo reato commesso nello Stato richiesto, l'individuo reclamato vi è oggetto di una procedura penale, se deve scontarvi una pena o se vi è detenuto per altri motivi, la consegna potrà essere differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto.

Art. 15

Il transito, attraverso il territorio dell'una delle Parti Contraenti, di una persona estradata da un terzo Stato all'altra Parte, sarà concesso verso presentazione, in originale o in copia autentica, dei documenti indicati all'articolo 4, purchè il fatto che ha motivato la domanda di transito cada sotto le disposizioni della presente Convenzione.

Le disposizioni relative all'extradizione s'applicano parimente al transito.

Il transito sarà eseguito dagli agenti dello Stato richiedente alle condizioni e per la via che questo Stato stabilirà.

Art. 16

Le autorità delle due Parti Contraenti si consegneranno reciprocamente, a richiesta, gli oggetti che l'individuo reclamato si è procurati commettendo il reato, quelli che possono servire come elementi di prova nonchè quelli che sono soggetti alla confisca.

Se questi oggetti si trovano in possesso dell'incolpato, essi saranno, se possibile, consegnati nello stesso tempo in cui avrà luogo l'extradizione o il transito. La consegna comprenderà parimente tutti gli oggetti della stessa natura che il prevenuto avesse nascosti o depositati nello Stato che concede l'extradizione e che fossero scoperti ulteriormente. Essa si farà anche se l'extradizione non potesse essere eseguita per causa della morte o della fuga dell'incolpato.

Restano però salvi i diritti che lo Stato richiesto o dei terzi avessero acquistato sui detti oggetti.

Lo Stato richiesto potrà trattenere provvisoriamente gli oggetti sequestrati ove li giudichi necessari per un'istruzione penale in corso sul suo territorio. Potrà parimente, trasmettendoli, riservarsi la loro restituzione per lo stesso scopo, obbligandosi a restituirli a sua volta non appena gli sarà possibile.

Il denaro e i valori provenienti dal reato non potranno servire a sopperire alle spese che incombono allo Stato richiesto conformemente all'articolo 22.

Art. 17

Le Parti Contraenti si impegnano, in quanto le loro legislazioni lo permettano, a perseguire i loro nazionali incolpati d'aver commesso nell'altro Stato un fatto per il quale è prevista l'estradizione come se l'atto delittuoso fosse stato commesso nel paese stesso.

Lo Stato che desidererà l'applicazione del capoverso precedente presenterà, per la via prevista dall'articolo 4, una domanda accompagnata dagli oggetti, incartamenti, documenti e informazioni necessari.

Lo Stato d'origine dell'individuo perseguito informerà l'altro dell'esito della procedura e, nel caso in cui venga emessa una sentenza, gliene comunicherà una copia.

Art. 18

Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale:

- a. mediante la notificazione di atti, come citazioni, comunicazioni, sentenze;
- b. mediante l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'audizione di incolpati, di testimoni o di periti, nonché mediante altri atti di istruzione, in quanto non siano contrari alla legislazione dello Stato richiesto;
- c. mediante la comunicazione di informazioni del casellario giudiziale.

Le domande di reciproca assistenza giudiziaria devono indicare particolarmente la nazionalità dell'incolpato, il reato che è alla base della procedura, lo scopo della domanda, i nomi e indirizzi dei testimoni, periti o destinatari degli atti. Esse devono contenere, ove occorra, una breve esposizione dei fatti. Le domande di notificazione devono, inoltre, indicare la natura dell'atto da notificarsi.

Le domande delle autorità svizzere saranno trasmesse direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia al Ministero polacco della Giustizia e quelle delle autorità polacche direttamente da questo Ministero all'autorità svizzera citata sopra. Esse saranno trattate secondo le leggi dello Stato richiesto; se l'autorità richiedente lo domanda, sarà peraltro adoperata una forma speciale ove questa non sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto. Le autorità dello Stato richiesto applicano le stesse misure coercitive come per le domande analoghe delle autorità del paese.

Se la domanda non può essere attuata, lo Stato richiedente ne è informato, con l'indicazione dei motivi.

Dopo la notificazione, lo Stato richiesto consegnerà allo Stato richiedente una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione dell'autorità richiesta che constati il fatto, la forma e la data della consegna. Se l'atto da notificare è stato trasmesso in duplice esemplare, la ricevuta o l'attestazione sarà iscritta su uno dei duplici o annessa ad esso.

Art. 19

Le Parti Contraenti non sono tenute a concedere la reciproca assistenza giudiziaria nel senso dell'articolo precedente:

- a. quando lo Stato richiesto reputa che l'attuazione della domanda di reciproca assistenza è di natura tale da menomare la sua sovranità o sicurezza;
- b. quando il fatto non è punibile come crimine o delitto secondo la legislazione dello Stato richiesto;
- c. quando la domanda ha per oggetto un affare politico, militare, fiscale o di stampa;
- d. quando la procedura è diretta contro un attinente dello Stato richiesto che si trova sul territorio di questo Stato;
- e. quando la persona citata è minacciata, in caso di contumacia, di misure coercitive o di altri pregiudizi.

Lo Stato richiesto non è neppure tenuto ad accogliere una domanda di perquisizione, di sequestro, di perizia o d'invio di elementi di prova, quando la sua legislazione vi si opponga o quando non siano soddisfatte le condizioni richieste, per l'estradizione, dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui la reciproca assistenza giudiziaria consista nel sequestro o nell'invio di elementi di prova, saranno applicate le prescrizioni dell'articolo 16, capoversi 3, 4 e 5.

Art. 20

Se, in una causa penale pendente davanti ad un tribunale di una delle due Parti Contraenti, fosse giudicata necessaria od opportuna la comparsa personale di un testimone o di un perito che si trova sul territorio dell'altra Parte Contraente, esso tribunale invierà, a questo scopo, una citazione per la via prevista dall'articolo 18, capoverso 3.

Le spese della comparsa personale d'un testimone o d'un perito saranno a carico dello Stato richiedente; la citazione indicherà la somma da versarsi al testimone o all'esperto a titolo di indennità di viaggio e di soggiorno. Lo Stato richiesto potrà versare al testimone o al perito un'anticipazione – da rimborsarsi dallo Stato richiedente – non appena la persona citata avrà dichiarato di dar corso alla citazione stessa.

Nessun testimone o perito, qualunque sia la sua nazionalità, che è stato invitato, conformemente al primo capoverso del presente articolo, a comparire volontariamente davanti ai tribunali dell'altra Parte, potrà, sul territorio di quest'ultima, essere

processato o detenuto per fatti o condanne anteriori o per complicità nei fatti che sono l'oggetto del processo al quale è citato. La citazione prevista nel primo capoverso di quest'articolo menzionerà espressamente le disposizioni di questo capoverso.

Queste persone non godranno tuttavia più di tale protezione qualora non lascino, spontaneamente, il territorio dello Stato richiedente entro tre giorni da che il tribunale competente ha dichiarato che la loro presenza non è più necessaria. Questo tribunale dovrà informarle, all'atto della citazione, di questo limite di durata della protezione.

Art. 21

Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, alla fine di ciascun trimestre, le condanne divenute definitive, pronunciate dai tribunali in una di Esse contro cittadini dell'altra, e che dovranno essere iscritte nel casellario giudiziale, secondo le prescrizioni dello Stato in cui ha avuto luogo la condanna.

Le comunicazioni previste da questo articolo saranno fatte per la via stabilita dall'articolo 18, capoverso 3.

Art. 22

Le spese cagionate dalla domanda d'estradizione o da qualsiasi altra reciproca assistenza giudiziaria in materia penale saranno a carico dello Stato sul cui territorio sono state cagionate.

Resteranno a carico dello Stato richiedente le indennità pagate per perizie di qualsiasi natura e le spese di transito attraverso il territorio dello Stato richiesto. Saranno parimente sopportate dallo Stato richiedente le spese cagionate da qualsiasi misura presa in virtù dell'articolo 9 o dell'articolo 20, capoverso 2, della presente Convenzione.

Art. 23

Le domande d'estradizione e i loro allegati, le commissioni rogatorie e i loro allegati, le domande di notificazione d'atti e i loro allegati, come pure tutta la corrispondenza in materia di reciproca assistenza giudiziaria saranno corredate, ove non siano redatte in francese, di una traduzione in questa lingua, certificata conforme dall'autorità dello Stato richiedente o da un traduttore giurato.

Gli atti redatti in esecuzione delle domande di reciproca assistenza giudiziaria, nonchè le comunicazioni previste dall'articolo 21, saranno trasmessi senza traduzione.

Art. 24

Il presente Trattato sarà ratificato conformemente alla Costituzione e alle leggi delle due Parti Contraenti ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione, che avrà luogo a Varsavia nel più breve termine possibile.

La durata del Trattato è illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto di disdirlo in ogni tempo. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo la sua notificazione.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 19 novembre mille novecento trentasette.

Motta

Modzelewski
Bekerman

Protocollo finale

Al momento di procedere alla firma del presente Trattato, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, riconoscono:

1. che l'estradizione avrà sempre luogo con la riserva che l'estradato non sarà giudicato da un tribunale d'eccezione;
2. che le legislazioni penali delle due Parti Contraenti non prevedono pene corporali;
3. che i Governi dei due Stati possono esprimere il desiderio, nel caso in cui nello Stato richiedente fosse applicabile la pena di morte, che questa pena non sia pronunciata o, se essa già lo fosse, ch'essa sia commutata in una pena privativa della libertà. Lo Stato richiedente informerà lo Stato richiesto del corso che si è potuto dare a questo desiderio.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 19 novembre mille novecento trentasette.

Motta

Modzelewski
Bekerman